Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 21 settembre 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie		All'Estero		Nel Regno e Colonie		All'Estero	
Abb. annuo	L. 100	Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 60	Abb. annuo	L. 120
» semestrale	» 50	» semestrale	» 100	» semestrale	» 30	» semestrale	» 60
» trimestrale	» 25	» trimestrale	» 50	» trimestrale	» 15	» trimestrale	» 30
Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4	Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie		All'Estero	
Abbonamento annuo	L. 50 —	Abbonamento annuo	L. 100 —
Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 222 DEL 21 SETTEMBRE 1942-XX:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia — Settembre 1942-XX (Fascicolo 9).

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 29 dicembre 1941-XX (registrato al Controllo generale col n. 100-1, addì 19 gennaio 1942-XX, registro decreti n. 28, pagg. 91-92), vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 21 giugno 1925-III e 26 ottobre 1933-XI, coi quali furono rispettivamente conferite le onorificenze di cavaliere e di ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia a Bianco Antonio fu Giovanni.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 22 maggio 1941-XIX (registrato al Controllo generale col n. 36-1, addì 13 giugno 1941-XIX, registro decreti n. 27, pagg. 342-43), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 20 aprile 1938-XVI, col quale fu conferita l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Liscia Angelo fu Vittorio.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 1° maggio 1941-XIX (registrato al Controllo generale col n. 37-1, addì 21 giugno 1941-XIX, registro decreti n. 27, pagg. 344-45), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 11 giugno 1922, col quale fu conferita l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Naccarato Giovanni fu Pasquale.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 2 gennaio 1942-XX (registrato al Controllo generale col n. 10-1, addì 19 gennaio 1942-XX, registro decreti n. 28, pagg. 90-91), vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 6 dicembre 1908 e 15 febbraio 1914, coi quali furono rispettivamente conferite le onorificenze di cavaliere e di ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia a Tropeano Francesco fu Domenico.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 5 maggio e 28 aprile 1941-XIX (registrati al Controllo generale coi nn. 33-1 e 34-1, addì 26 maggio 1941-XIX, registro decreti n. 27, pagine 839-40), vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 26 ottobre 1933-XI e 20 aprile 1937-XV, coi quali furono rispettivamente conferite le onorificenze di cavaliere e di ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia a Volta Giovanni Alfredo di Luigi.

(3446)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 luglio 1942-XX, n. 1048.

Modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che detta le norme per la composizione del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visti: il R. decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2152, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262; il R. decreto 22 maggio 1927, n. 828; il R. decreto 24 giugno 1929, n. 1175, il R. decreto-legge 28 maggio 1936, n. 1047, convertito nella legge 31 dicembre 1936, n. 2408, con i quali sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, modificato con la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Riconosciuta la opportunità di integrare la composizione del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, chiamandovi a far parte il fiduciario nazionale dell'Associazione fascista postelegrafonici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Segretario del P.N.F., Ministro segretario di Stato, e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3 del R. decreto-legge 23 aprile 1925-III, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per le comunicazioni, o eccezionalmente, per sua delegazione, dal Sottosegretario di Stato (per i servizi postali telegrafici) ed è composto di 10 consiglieri e cioè:

a) del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

b) di due funzionari scelti fra il personale appartenente ai servizi postali ed elettrici;

c) di due funzionari del Ministero delle finanze;

d) di un rappresentante della Regia avvocatura dello Stato di grado non inferiore a vice avvocato dello Stato;

e) del fiduciario nazionale dell'Associazione fascista postelegrafonici;

f) del presidente della Commissione centrale delle ricevitorie;

g) del presidente dell'Istituto di assistenza e previdenza per i postelegrafonici;

h) di un cittadino scelto fra persone di comprovata capacità tecnica ed amministrativa.

I consiglieri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *h*), durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I consiglieri appartenenti al personale dei servizi postali e telegrafici, continuano nel loro ufficio.

Per gli altri funzionari è in facoltà dei Ministri da cui dipendono di determinare, con propri decreti, il loro collocamento fuori ruolo ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, modificato dall'art. 17 del R. decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Al Consiglio di amministrazione è aggregato un segretario, da nominare, con decreto del Ministro per le comunicazioni, fra i funzionari dei servizi postali e telegrafici ».

Art. 2.

Al provvedimento della riduzione da due a uno dei consiglieri di amministrazione delle poste e dei telegrafi, di cui alla lettera *d*) dell'art. 3 del R. decreto-legge 23 aprile 1925-III, n. 520, si farà luogo alla data in cui, per compiuto triennio, si dovrebbe procedere al sorteggio ai sensi dello stesso art. 3.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — VIDUSSONI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1942-XX
Atti del Governo, registro 449, *foglio* 61. — MANCINI

REGIO DECRETO 28 maggio 1942-XX, n. 1049.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica commerciale e annessa Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Italo Balbo » di Salerno.

N. 1049. R. decreto 28 maggio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola tecnica commerciale e annessa Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Italo Balbo » di Salerno, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1942-XX

REGIO DECRETO 11 luglio 1942-XX, n. 1050.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Priscoli di Mercato San Severino (Salerno).

N. 1050. R. decreto 11 luglio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Santissimo Sacramento, in Priscoli di Mercato San Severino (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1942-XX

REGIO DECRETO 11 luglio 1942-XX, n. 1051.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita denominata « Pio Monte dei Morti », con sede in Pisticci (Matera).

N. 1051. R. decreto 11 luglio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita denominata « Pio Monte dei Morti », con sede in Pisticci (Matera).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1942-XX

REGIO DECRETO 24 luglio 1942-XX, n. 1052.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Bologna ad accettare una eredità.

N. 1052. R. decreto 24 luglio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto dei ciechi di Bologna viene autorizzato ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta in suo favore dal fu cav. Giuseppe Tonioli.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1942-XX

REGIO DECRETO 24 luglio 1942-XX, n. 1053.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione colonnello Guglielmo Scognamiglio, m. o. », con sede in Torino.

N. 1053. R. decreto 24 luglio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Fondazione colonnello Guglielmo Scognamiglio, m. o. », costituita in Torino con il capitale di L. 20.000 nominali, rendita 5 %, a favore del 4° reggimento bersaglieri ciclisti, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1942-XX

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 maggio 1942-XX.

Concessione di piscicoltura in un tratto del fiume Po al comune di Pontestura.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604, e 2 del R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926-IV, in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno n. 290, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda del comune di Potestura, rappresentato dal podestà in carica, diretta ad ottenere la concessione di piscicoltura di un tratto delle acque del fiume Po;

Sentiti i pareri del Regio stabilimento ittiogenico di Brescia, dell'Ufficio del genio civile e dell'Intendenza di finanza di Alessandria;

Presa visione del deposito di lire cinquecento in numerario (quietanza 107/101226 del 1° ottobre 1940),

effettuato dal suddetto Comune alla Sezione della Regia tesoreria provinciale di Alessandria (Servizio depositi della Cassa depositi e prestiti) a garanzia della osservanza degli obblighi assunti;

Visti il disciplinare stipulato presso la prefettura di Alessandria in data 1° ottobre 1940-XVIII e l'annessa planimetria facente parte integrante del medesimo, nella quale la zona acquea da riservare risulta delimitata;

Decreta:

Le acque del fiume Po, pel tratto dal confine tra i comuni di Pontestura e di Morano Po alla località cosidetta « Cascina Palazzina », scorrenti nel territorio del comune di Pontestura, vengono date in concessione di piscicoltura al Comune stesso.

La concessione, che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni quindici decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento anticipato del canone di lire duecentocinquanta per ciascun anno del primo triennio e lire quattrocento per ciascuno degli anni successivi, nonchè alla piena osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Alessandria è incaricato della esecuzione del decreto, previa pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 19 maggio 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(3603)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 settembre 1942-XX.

Determinazione del limite massimo di emissione degli speciali titoli di credito denominati « Certificati di credito per le spese straordinarie del Ministero dell'interno » (2° semestre 1942-XX).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visto il R. decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 521;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1942-XX, numero 91363, registrato alla Corte dei conti il 31 detto al registro 18, foglio 148 Finanze;

Visto il decreto Reale 11 luglio 1942-XX, n. 837;

Visto il decreto Reale 11 luglio 1942-XX, n. 838;

Visto l'art. 14, secondo comma del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vista la richiesta del Ministero delle finanze del 19 luglio 1942-XX, n. 207128;

Ritenuta l'urgenza di provvedere al finanziamento delle spese straordinarie del Ministero dell'interno per il 2° semestre del 1942-XX-XXI;

Su proposta del Ministro per le finanze;

Decreta.

Il limite massimo di emissione degli speciali titoli di credito denominati « Certificati di credito per le spese straordinarie del Ministero dell'interno » contemplati dal decreto Ministeriale 9 luglio 1942-XX, n. 91363, registrato alla Corte dei conti il 31 detto al registro 18, foglio 148 Finanze, ed emanato in attuazione del R. decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 521, è fissato per il 2° semestre dell'anno 1942-XX-XXI in 5 miliardi e 300 milioni di lire.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1942-XX

(3604) MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1942-XX.

Proroga di divieto di caccia e di uccellagione in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 7 luglio 1941-XIX, con il quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 23 del surricordato testo unico, per la durata dell'annata venatoria 1941-42, il divieto di caccia e di uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona dell'estensione di ettari 2000 circa, ricadente nei comuni di Taleggio, Vedeseta e Cassiglio, e delimitata secondo i confini indicati nel decreto stesso;

Ritenuta l'opportunità di prorogare, per la durata dell'annata venatoria 1942-43, il divieto come sopra disposto;

Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Bergamo e udito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste (Sezione III);

Decreta:

E' prorogato per la durata dell'annata venatoria 1942-43 il divieto di caccia e di uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 7 luglio 1941-XIX, nella zona indicata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1942-XX

(3605) p. *Il Ministro*: NANNINI

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1942-XX.

Proroga per l'anno 1942-XX dell'applicazione del decreto Ministeriale 3 agosto 1940-XVIII relativo alla determinazione dei contributi sindacali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 3, comma 1°, della legge 22 aprile 1940-XVIII, n. 495;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484, concernente il regolamento sui contributi sindacali e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 agosto 1940-XVIII, relativo alle determinazioni dei contributi sindacali per l'anno 1940, la cui applicazione è stata prorogata per l'anno 1941 con il decreto Ministeriale 11 luglio 1941-XX;

Decreta:

E' prorogata per l'anno 1942 l'applicazione del decreto Ministeriale 3 agosto 1940-XVIII, relativo alla determinazione dei contributi sindacali per l'anno 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1942-XX

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(3606)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1942-XX.

Revoca del provvedimento di messa in liquidazione dell'Agenzia bancaria Beneke & Heywood M. Turton - A. Pedemonte & C., con sede a San Remo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1941-XIX, col quale a termini del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756, fu disposta la liquidazione dell'Agenzia bancaria Beneke & Heywood M. Turton - A. Pedemonte & C., con sede a San Remo;

Considerato che i soci italiani hanno rilevato la quota del socio inglese M. Turton, versando il relativo importo alla Banca d'Italia e che pertanto nell'azienda predetta non sono più rappresentati interessi di sudditi di Stati nemici;

Sentito il parere dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Vista la relazione del liquidatore;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

È revocato il decreto interministeriale in data 14 febbraio 1941-XIX, col quale fu posta in liquidazione l'Agenzia bancaria Beneke & Heywood M. Turton - A. Pedemonte & C., con sede a San Remo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 agosto 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3596)

AVVISO DI RETTIFICA

Il titolo del R. decreto 27 giugno 1942-XX, n. 962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 5 settembre 1942-XX, deve rettificarsi, sia nel sommario (pag. 3673, prima colonna) che nel testo (pag. 3674, prima colonna), nel senso che ove è detto: « Norme per il trattamento di quiescenza del personale dei ruoli organici dei Consigli provinciali delle corporazioni » devesi leggere « Norme per il trattamento di quiescenza del personale facente parte dei ruoli organici di Stato degli Uffici provinciali delle corporazioni ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. II.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5921 — Data: 15 dicembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Mantova — Intestazione: Gaioni Sperindio fu Zeffiro — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1100 — Data: 16 gennaio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Nuoro — Intestazione: Melis Marchetti Pietro fu Battista — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1144 — Data: 8 marzo 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Vannini Quinzio fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20824 — Data: 12 settembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Pelosi Emilio fu Liberato — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4441 — Data: 3 aprile 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Sassari — Intestazione: Delrio Alessandra fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 581 — Data: 30 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Como — Intestazione: Milani Filippo di Ersilio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 150 — Data: 16 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Livorno — Intestazione: Opera Pia Fargiolià di Michele, Scacchini-Livorno — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 Rendita 5 % — Rendita: L. 50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 385 — Data: 13 gennaio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: La Banca Cavese da Cava dei Tirreni — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 P. R. 3,50 % — Capitale: L. 10.300

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 324 — Data: 22 dicembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: La Banca Cavese da Cava dei Tirreni — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 P. R. 3,50 % — Capitale: L. 125.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 707 — Data: 17 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Como — Intestazione: Fabiani Ernesto fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 Obbl. Ferr 3 % — Capitale. L. 500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5186 — Data: 22 settembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Regia tesoreria di Bari — Intestazione: Bellucci Sergio fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 400.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore:

Roma, addì 22 agosto 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3364)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 4.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	169402	1.550 —	Cavagna Felice fu Emilio, interdetto sotto la tutela della madre Agostani *Rosa* fu Giacomo ved. Cavagna, dom. a Voghera (Pavia).	Cavagna Felice fu Emilio, interdetto sotto la tutela della madre Agostani *Maria Rosa* fu Giacomo, ecc., come contro
Id.	169403	1.550 —	Come la precedente, vincolata d'usufrutto a favore di Agostani *Rosa* fu Giacomo vedova Cavagna, dom a Voghera (Pavia).	Come la precedente, vincolata d'usufrutto a favore di Agostani *Maria Rosa* fu Giacomo ved. Cavagna, dom a Voghera (Pavia).
P. R. 3,50 %	346963	402,50	Sparano Amalia fu Luigi moglie di Foschini Angelo Maria fu Flaviano, con annotazione di *vincolo dotale* con patto di riversibilità.	Sparano Amalia fu Luigi moglie di Foschini Angelo Maria fu Flaviano, con annotazione di *donazione disposta da Marigliano Berenice fu Francesco Saverio* con patto di riversibilità.
Id.	34062	1.400 —	Asquasciati Francesco fu Giovanni Battista, dom. a S. Remo (Porto Maurizio), con usufrutto a favore di Asquasciati *Maria Catterina* detta *Lalina* fu G. Battista.	Come contro, con usufrutto a favore di Asquasciati *Catterina Maria Teresa Giuseppina* detta *Lallina* fu G. Battista.
Id.	164294	115,50	Come sopra, con usufrutto a favore d. Asquasciati *Maria Caterina* detta Lallina fu Giovanni Battista.	Come sopra.
Id.	164297	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	169453	119 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	169457	115,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	482879	2.100 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	164296	119 —	Asquasciati Caterina, Matilde, Giovanni Battista, Rosa, Ernesto e Luigi fu Antonio, minori sotto la patria potestà della madre Roncallo Margherita fu Ernesto, ved. di Asquasciati, dom. in S. Remo (P. Maurizio), con usufrutto ad Asquasciati *Maria Caterina* detta Lallina fu G. Battista.	Come contro, con usufrutto ad Acquasciati *Catterina Maria Teresa Giuseppina* detta Lallina fu G. Battista.
Id.	164299	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	169455	115,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	169458	115,50	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 %	120082	2.700 —	Asquasciati Francesco fu Giovanni Battista, dom. a San Remo (Imperia), con usufrutto a favore di Asquasciati *Maria Caterina* vulgo Lallina fu G. Battista, nubile, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a favore di Asquasciati *Catterina Maria Teresa Giuseppina* vulgo Lallina fu G. Battista, nubile, dom. a Torino.
P. N. 5 %	38904	85 —	Bettoni *Lino* fu Torquato, dom. a Castelleone (Cremona), l'usufrutto vitalizio spetta a Ciboldi Selene fu Angelo, ved. Bettoni Assuero, dom. a Casalbuttano (Cremona).	Bettoni *Bortolo* fu Torquato, ecc., come contro.
Cons. 5 %	19401	20 —	*D'Acunto* Eugenio di Lucio, dom. a Cosenza.	*D'Arconte* Eugenio fu Lucio, dom. a Cosenza.
P. R. 3,50 %	96780	14 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. (1941) Serie 6ª	807	Capitale 2.000 —	Franzini *Caterina* Giovanna di *Enrico*, minore sotto la patria potestà del padre.	Franzini *Catterina*-Giovanna di *Ernesto Enrico*, minore sotto la patria potestà del padre.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5%	143196	400 —	Veltroni Carla fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre *Giorgeri* Fanny, ved. Veltroni, dom. a Firenze, vincolato d'usufrutto a favore di *Giorgeri* Fanny fu Carlo vedova Veltroni, dom. a Firenze	Veltroni Carla fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre *Giorgieri* Fanny, ved Veltroni, dom. a Firenze, vincolato d'usufrutto a favore di *Giorgieri* Fanny, ecc., come contro.
Id.	143193	1.200 —	Veltroni Carla fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre *Giorgeri* Fanny vedova Veltroni, dom. a Firenze.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre *Giorgieri* Fanny, ecc., come contro
Id.	37675	320 —	Mirra Colomba di Alberico, *nubile*, dom. a Calvi (Benevento).	Mirra Colomba di Alberico, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Calvi (Benevento).
Id.	37677	650 —	Mirra *Angelo*, Callisto e Colomba di Alberico, minori sotto la patria potestà del padre, domic. a S. Nazzaro Calvi (Benevento).	Mirra *Angiolo*, ecc., come contro.
Id.	37674	640 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	37682	675 —	Come sopra, con usufrutto a Mirra Alberico fu Angelo.	Come sopra, con usufrutto come contro.
P. R. 3,50%	51594	315 —	Falciola Francesco fu Giuseppe, dom. a Vercelli, con usufrutto a favore di Falciola *Elisabetta* fu Giuseppe, dom. a Vercelli.	Come contro, con usufrutto *vitalizio* a favore di Falciola *Maria Elisabetta*, ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1906)	253689	210 —	Chiotti *Maria Catterina* di *Giovanni Battista*, moglie di *Lanino* Bernardo Giacomo di Pietro, dom. a Torino.	Chiotti *Catterina* di *Battista*, moglie di *Sanino* Bernardo Giacomo, ecc., come contro.
Id.	762018	199,50	Gazzera *Edoardo* fu *Costanzo*, dom. a Torino ipotecato a favore dello Stato.	Gazzera *Albino Edoardo* fu *Costantino*, ecc., come contro.
Id.	732400	42 —	*Tarone* Maria fu Francesco, moglie di Bovio Giuseppe, dom. a Piana Crixia (Genova).	*Tarrone* Maria, ecc., come contro.
Id.	771755	35 —	*Taroni* Maria fu Francesco, ecc., come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50%	125158	350 —	Faraci *Eleonora* di Antonino, moglie di Marinaro Italo, dom. in S. Stefano di Camastra (Messina), vincolato come dote.	Faraci *Clotilde Eleonora* di Antonino, ecc., come contro.
Id.	125159	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	125160	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	125161	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	125162	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	125163	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	125164	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50% (1906)	594835	105 —	Bazzano *Carolina* di Francesco, nubile, dom. a Suardi (Pavia).	Bazzano *Angela Maria Carolina* di Francesco, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, addì 19 agosto 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3311)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Alienazione di rendite

(*Unica pubblicazione*).

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dall'autorità competente, giusta il disposto dell'articolo 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'articolo 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	667300	Leo Giovanni fu Carlo, dom. ad Acquarica del Capo, con ipoteca per la gestione esattoriale di Acquarica del Capo per il decennio 1913-1922 . . . . . . L.	245 —
Id.	649908	Torchitti Rocco fu Giuseppe, dom. in S. Giorgio Lucano, ipotecata a favore del Ministero dei lavori pubblici a garanzia di appalto lavori . . . . »	1904 —

Roma, addì 3 settembre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA.

(3517)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un appezzamento di terreno.

Con decreto Ministeriale 31 luglio 1942-XX l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno sito nel comune di Livorno per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(3608)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Diffida per smarrimento di ricevuta di sottoscrizione ad obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Roma » - 2ª emissione a premi.

(3ª *pubblicazione*).

E' stato denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 152046, di L. 18.833,20, rilasciata in data 12 gennaio 1939-XVII dal Banco di Roma, filiale di Torino, per conto di questo Consorzio, al sig. Cambiano Pio fu Antonio, residente in Torino, piazza Solferino n. 6, per sottoscrizione a n. 40 obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Roma » 2ª emissione a premi.

Si diffida chiunque possa avere interesse che, trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli sottoscritti senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 31 agosto 1942-XX

Il presidente: V. AZZOLINI

(3111)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 23 maggio 1942-XX emanato in applicazione dell'art. 14 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, pubblicato a pagina 2250 della *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 1° giugno 1942-XX, nella premessa, dopo « Il Ministro per le comunicazioni », devono intendersi aggiunte le parole: « ed il Ministro per le finanze », ed in calce, dopo « *Il Ministro per le comunicazioni* HOST VENTURI », quelle: « *Il Ministro per le finanze* DI REVEL ».

(3609)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Acquaviva Collecroce (Campobasso), Montemaggiore Belsito (Palermo), Orfacesus (Cagliari) e Uta (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione credi-

tizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli; della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Palermo e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

1. Il signor Mattiacci Menotti fu Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Acquaviva Collecroce (Campobasso);

2. Il dott. Girolamo Ditta fu Bernardo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montemaggiore Belsito (Palermo);

3. Il signor Tito Boi di Priamo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ortacesus (Cagliari);

4. Il signor Antonio Floris di Emilio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Uta (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 settembre 1942-XX

V. AZZOLINI

(3586)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria di Alì Marina, in liquidazione, con sede in Alì Marina (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 dicembre 1937-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di Alì Marina, con sede nel comune di Alì (Messina), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 31 gennaio 1941-XIX, con il quale il sig. Orazio Spadaro è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il signor Saverio Puglisi fu Pasquale è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria di Alì Marina, avente sede nel comune di Alì (Messina), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del sig. Orazio Spadaro.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 settembre 1942-XX

V. AZZOLINI

(3501)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano (Ancona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 10 aprile 1942-XX, col quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano;

Veduto il proprio provvedimento in data 21 aprile 1942-XX, con il quale il dott. Raffaele Vecchiarelli è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'amministrazione straordinaria della Cassa predetta;

Considerata la necessità di sostituire temporaneamente il predetto dott. Raffaele Vecchiarelli il quale, in seguito al suo richiamo alle armi, si trova nella impossibilità di esercitare le proprie funzioni;

Dispone:

Il geom. Carlo Perini è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano (Ancona), in temporanea sostituzione del dott. Raffaele Vecchiarelli, richiamato alle armi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 settembre 1942-XX

V. AZZOLINI

(3568)

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Bernalda (Matera) da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Bernalda (Matera) non può utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Bernalda (Matera) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 settembre 1942-XX

V. AZZOLINI

(3589)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Sommatino, in liquidazione, con sede in Sommatino (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 22 ottobre 1937-XV che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti di Sommatino, avente sede nel comune di Sommatino (Caltanissetta), e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 22 ottobre 1937-XV, con il quale il dott. Alfonso Cigno è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del predetto dott. Cigno;

Dispone:

Il rag. Mariano Giunta di Ignazio è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Sommatino, in liquidazione, avente sede nel comune di Sommatino (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del dott. Alfonso Cigno.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 settembre 1942-XX

V. AZZOLINI

(3588)

Sostituzione di un sindaco del Monte di credito su pegno di Fermo (Ascoli Piceno)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 14 giugno 1939-XVII, con il quale il dott. rag. Filippo Tordini è stato nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Fermo, con sede in Fermo;

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di sindaco dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito delle dimissioni rassegnate dal predetto dott. rag. Filippo Tordini;

Dispone:

Il cav. avv. Domenico Astorri è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), in sostituzione del dott. rag. Filippo Tordini, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 settembre 1942-XX

V. AZZOLINI

(3587)

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Mozzagrogna (Chieti)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Mozzagrogna (Chieti) in data 18 luglio 1942-XX, in ordine all'approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario medesima;

Dispone:

E' approvato lo statuto-regolamento, allegato al presente provvedimento, della Cassa comunale di credito agrario di Mozzagrogna (Chieti).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 settembre 1942-XX

V. AZZOLINI

(3590)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Altavilla Irpina (Avellino).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 11 settembre 1941-XIX, con il quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Altavilla Irpina, avente sede nel comune di Altavilla Irpina (Avellino);

Veduto il proprio provvedimento in data 11 settembre 1941, con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione dell'indicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Altavilla Irpina, con sede nel comune di Altavilla Irpina (Avellino), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, sino al giorno 11 dicembre 1942-XXI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 settembre 1942-XX

V. AZZOLINI

(3613)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorsi a posti di ufficiale generale e superiore nel Corpo di polizia dell'Africa italiana

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale, convertito con modificazioni nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241;

Visto il R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 1211, che approva il regolamento organico del Corpo della polizia coloniale;

Visto il R. decreto-legge 4 novembre 1938-XVII, n. 1942, sul coordinamento delle attività della forze di polizia dell'Africa italiana, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 754, che approva il regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana;

Vista la legge 7 maggio 1942-XX, n. 580, con la quale è aumentato temporaneamente l'organico del Corpo di polizia dell'Africa italiana;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con foglio n. 51788/1175-2.3/1.3-1 in data 1° agosto 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli per l'ammissione nel ruolo degli ufficiali del Corpo di polizia dell'Africa italiana (gruppo *A*):

a) per un posto di maggiore generale;
b) per due posti di colonnello;
c) per quattro posti di tenente colonnello;
d) per cinque posti di maggiore.

Art. 2.

Ai predetti concorsi potranno parteciparve soltanto le seguenti categorie di aspiranti di pari grado o di grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso:

a) ufficiali del ruolo della Pubblica sicurezza, dipendenti dal Ministero dell'interno;
b) ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali;
c) ufficiali del Corpo della Regia guardia di finanza;
d) ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo, che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi nella guerra 1915-18 o in Africa Orientale o in servizio non isolato in Spagna, o sulle varie fronti dell'attuale guerra.

Al concorso sono ammessi anche i cittadini albanesi che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla circolare numero 28131/6393/1.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Per poter partecipare ai detti concorsi è necessario:

a) essere iscritto al Partito Nazionale Fascista;
b) aver tenuto regolare condotta civile, morale e politica;
c) aver piena ed incondizionata idoneità fisica al servizio militare in Africa.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno far pervenire direttamente al Ministero dell'Africa Italiana - Comando generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 8, sottoscritta di proprio pugno, con le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e paternità;
b) domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero dell'Africa Italiana - Comando generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana;
c) dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi località dell'Africa italiana;
d) elencazione dei documenti allegati.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dal Comando generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana, e non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è amesso il riferimento a documentazione presentata presso altra Amministrazione.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

E' data facoltà ai candidati che dimostrino di trovarsi alle armi, di presentare entro il termine di 90 giorni la sola domanda salvo a corredarla dei prescritti documenti e dei titoli non oltre il termine di 10 giorni prima dell'inizio degli esami di essi.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) due fotografie dell'aspirante, senza copricapo, formato tessera, con firma dell'aspirante, legalizzata dal podestà o da un notaio; se il candidato è in servizio militare la fotografia sarà autenticata dal comandante del Corpo od ente dal quale egli dipende;

2) certificato della Federazione provinciale fascista in carta da bollo da L. 6, da cui risulti che il candidato è iscritto al P.N.F per l'anno in corso, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, i quali risultino iscritti al Partito ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o in sua vece da uno dei Vicesegretari del Partito o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del P.N.F., giusta la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 5390/1-7 in data 17 gennaio 1941-XIX, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza dalla data di iscrizione.

Sarà ritenuto valido il certificato stesso anche se rilasciato dal vicesegretario federale facente funzioni del segretario federale mobilitato, firmato per ratifica da un componente del Direttorio nazionale del P.N.F.

Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, in detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli e per quelli che risiedono all'estero il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero tiene luogo del certificato d'iscrizione al P.N.F. purchè esso sia rilasciato dalla Segreteria generale e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Deve essere però anche vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vicesegretari del Partito stesso, nel caso che si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

L'iscrizione al P.N.F non è richiesta per i mutilati e gli invalidi di guerra ai sensi del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 966; nonchè per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti nella difesa delle Colonie dell'A. O. dal 16 gennaio 1935, oppure in seguito ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV; ovvero in dipendenza dell'attuale guerra;

3) certificato di cittadinanza italiana dal quale risulti che il candidato è in possesso del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) estratto dell'atto di nascita debitamente legalizzato;

5) certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza. Per i residenti nell'Africa italiana, tale certificato sarà rilasciato e legalizzato dalle competenti autorità amministrative locali;

6) certificato generale da rilasciarsi dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

7) copia dello stato di servizio militare. Coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi nella guerra 1915-18 o in Africa Orientale o in servizio non isolato in Spagna o sulle varie fronti dell'attuale guerra, presenteranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

I legionari fiumani e gli imbarcati su navi mercantili durante la guerra, in sostituzione del servizio militare, dovranno documentare tale loro qualità. I decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra dovranno produrre copia del documento relativo alla concessione della medaglia o della promozione.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista e per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio non isolato all'estero prestato in qualità di militari o di assimilati o di militarizzati, dopo il 5 maggio 1936-XIV e non oltre il 31 luglio 1939-XVII, presenteranno il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle pensioni di guerra. I detti invalidi in mancanza di detto certificato, potranno presentare la copia del decreto di concessione della pensione di guerra ovvero una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

La dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione ai ruoli provinciali e dovrà essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale predetta.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio e della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dal prefetto;

8) copia dello stato matricolare civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, per gli aspiranti al concorso che rivestono la qualifica di impiegati di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato;

9) certificato medico, da rilasciarsi da un medico militare in servizio permanente o da un medico provinciale o dal direttore di sanità del Governo nel cui territorio l'aspirante risiede, dal quale risulti la piena ed incondizionata idoneità al servizio militare coloniale.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella del direttore di sanità del Governo dal Vicegovernatore.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi del possesso dei requisiti di cui sopra. In tal caso verranno fatti pervenire all'interessato, a cura del Comando generale del Corpo P.A.I., certificato e scontrini di viaggio che daranno diritto al rimborso della spesa ed al pagamento della indennità di missione relativa.

Sono dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e all'art. 1 della legge 25 settembre 1940, n. 1458, gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930, n. 454, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'A. O. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, gli invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero di cui al Regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, e gli invalidi in dipendenza di operazioni militari svoltesi sulle varie fronti dell'attuale guerra.

Detti invalidi però a norma dell'art. 30 del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà inviato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

10) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11) dichiarazione in carta libera attestante che sia stato contratto o meno matrimonio con persona straniera e, nella affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

12) i documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

13) dichiarazione nella quale l'aspirante sotto la sua personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica.

Gli aspiranti potranno allegare alla domanda altri documenti, specie quelli comprovanti la conoscenza di lingue, che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al grado cui aspirano.

Art. 6.

I documenti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 13 dell'art. 5 dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto. L'estratto dell'atto di nascita deve essere di data non anteriore all'11 marzo 1939-XVII.

La legalizzazione non è necessaria per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Gli ufficiali del ruolo della Pubblica sicurezza non sono tenuti alla presentazione dei documenti di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 13 del precedente articolo.

Gli ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 8 e 13. I candidati che appartengono alle Amministrazioni statali non sono tenuti alla presentazione dei documenti di cui ai nn. 3, 4, 5, 6 e 13.

I candidati, non impiegati di ruolo, che si trovano sotto le armi non sono tenuti alla presentazione dei documenti di cui ai nn. 3 e 5 del precedente articolo, purchè vi suppliscano con unico certificato in carta da bollo da L. 6 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta.

Art. 7.

Il possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di partecipazione al concorso. L'Amministrazione non è tenuta a specificare i motivi del mancato accoglimento e il suo giudizio è insindacabile.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 8.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una Commissione che ha la facoltà di intrattenere a colloquio i concorrenti ed è composta; ai sensi dell'art. 123 del regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana:

1) del comandante generale del Corpo, presidente;

2) di due maggiori generali del Corpo, componenti, il meno anziano dei quali esercita anche le funzioni di segretario.

Art. 9.

Per la valutazione dei concorrenti ciascun componente della Commissione dispone di venti punti.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto la media di almeno quattordici ventesimi.

La graduatoria dei vincitori, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Africa Italiana, è formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione, salvi i diritti preferenziali a favore:

dei mutilati o invalidi per la causa nazionale o di guerra, in dipendenza di operazioni militari svoltesi nella guerra 1915-1918 o in Africa Orientale o in servizio non isolato in Spagna, o sulle varie fronti dell'attuale guerra o degli invalidi in dipendenza di eventi verificatisi dal 23 marzo al 22 luglio 1919 e dal 1° novembre 1922 al 31 dicembre 1925;

dei candidati compresi nella graduatoria degli idonei che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate ad operazioni militari svoltesi nella guerra 1915-18 o in Africa Orientale o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e non oltre il 31 luglio 1939 abbiano partecipato in qualità di militari o di assimilati o di militarizzati alle rela-

tive operazioni, o che abbiano partecipato in reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

dei candidati compresi nella graduatoria degli idonei che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 oppure siano feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto ed iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

dei candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano orfani dei caduti per la causa nazionale od in guerra in dipendenza di operazioni militari svoltesi nella guerra 1915-1918 o in Africa Orientale o in servizio non isolato in Spagna o sulle varie fronti dell'attuale guerra nonchè gli orfani di coloro che per eventi verificatisi dal 23 marzo al 22 luglio 1919 e dal 1° novembre 1922 al 31 dicembre 1925 incontrarono la morte per la causa fascista.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 20 marzo 1940, n. 223 concernente la concessione ai capi di famiglie numerose di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori.

Art. 10.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte di candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina dei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 11.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori dei concorsi anzidetti non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari ed il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente articolo 10.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 agosto 1942-XX

Il Ministro: TERUZZI

(3622)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso a 45 posti di aspirante nel ruolo degli ufficiali del Corpo di polizia dell'Africa italiana

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale, convertito con modificazioni, nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241;

Visto il R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 1211, che approva il regolamento organico del Corpo della polizia coloniale;

Visto il R. decreto-legge 4 novembre 1938-XVII, n. 1942, sul coordinamento delle attività delle forze di polizia dell'Africa italiana, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 754, che approva il regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana;

Vista la legge 7 maggio 1942-XX, n. 580, con la quale è aumentato temporaneamente l'organico del Corpo di polizia dell'Africa italiana;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con foglio n. 51788/1175-2.3/1.3-1 in data 19 agosto 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di 45 aspiranti nel ruolo degli ufficiali del Corpo di polizia dell'Africa italiana (gruppo *A*).

Art. 2.

Per poter partecipare a detto concorso è necessario:

a) essere cittadino italiano col godimento dei diritti politici e non appartenere alla razza ebraica;

b) essere iscritto al Partito Nazionale Fascista;

c) aver compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 20 anni, e non aver superato, alla stessa data, l'età di 30, salvi gli aumenti previsti da speciali disposizioni;

d) aver tenuto regolare condotta civile, morale e politica;

e) aver conseguito, presso Università o Istituti superiori del Regno, il diploma di laurea in una delle seguenti facoltà: giurisprudenza, scienze politiche, scienze economiche e commerciali, scienze coloniali, o un titolo equipollente;

f) aver conseguito la nomina ad ufficiale delle Forze armate dello Stato;

g) aver piena ed incondizionata idoneità fisica al servizio militare in Africa e statura non inferiore a m. 1,68.

Al concorso sono ammessi anche i cittadini albanesi che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla circolare numero 28131/6393/1.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire direttamente al Ministero dell'Africa Italiana - Comando generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 8 sottoscritta di proprio pugno, con le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e paternità;

b) domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero dell'Africa Italiana - Comando generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana;

c) dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi località dell'Africa italiana;

d) elencazione dei documenti allegati.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dal Comando generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana, e non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altra Amministrazione

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

E' data facoltà ai candidati che dimostrino di trovarsi alle armi, di presentare entro il termine di 90 giorni la sola domanda, salvo a corredarla dei prescritti documenti e dei titoli non oltre il termine di 10 giorni prima dell'inizio degli esami di essi.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) due fotografie dell'aspirante, senza copricapo, formato tessera, con firma dell'aspirante, legalizzata dal podestà o da un notaio; se il candidato è in servizio militare la fotografia sarà autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale dipende;

2) certificato della Federazione provinciale fascista in carta da bollo da L. 6 da cui risulti che il candidato è inscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso con l'indicazione della data di inscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista i quali risultino iscritti al Partito ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o in sua vece da uno dei Vicesegretari o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del P.N.F., giusta la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 5390/1-7 in data 17 gennaio 1941-XIX, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza dalla data di iscrizione.

Sarà ritenuto valido il certificato stesso anche se rilasciato dal vicesegretario federale facente funzione del segretario federale mobilitato, firmato, per ratifica, da un componente del Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Inoltre per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, in detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli e per quelli che risiedono all'estero il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero tiene luogo del certificato d'iscrizione al P.N.F. purchè esso sia rilasciato dalla Segreteria generale e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Tale certificato dovrà essere vistato, per ratifica, dal Ministro Segretario del Partito, o da uno dei Vicesegretari del Partito stesso oppure da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito nel caso in cui attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

La iscrizione al P.N.F. non è richiesta per i mutilati e gli invalidi di guerra ai sensi del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 966; nonchè per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 15 gennaio 1935, oppure in seguito ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV; ovvero in dipendenza dell'attuale guerra;

3) certificato di cittadinanza italiana dal quale risulti che il candidato è in possesso del godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli o coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) estratto dell'atto di nascita debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto 20 anni e non superato i 30 alla data del presente decreto.

Detto termine è aumentabile:

a) di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che quali militari o assimilati o militarizzati, trovandosi in servizio non isolato all'estero hanno partecipato, dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939 a relative operazioni militari e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

b) di quattro anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra, per gli invalidi di guerra e per la causa nazionale, per coloro di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, e per gli invalidi in seguito a partecipazione ad operazioni militari in servizio non isolato in Spagna o sulle varie fronti dell'attuale guerra;

c) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo in cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero ai Fasci di combattimento ai sensi dell'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI;

d) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F., da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I benefici previsti dai due comma precedenti non si cumulano tra loro ma sono concessi in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine dei comma di cui alle lettere *a*) e *b*);

e) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

f) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

g) a 39 anni, a favore dei soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e da ogni altra disposizione in vigore.

L'aumento del termine di cui alla lettera *c*) si cumula con quello di cui alla lettera *f*) e quelli di cui alle lettere *c*), *f* e *g*) si cumulano con quelli previsti dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

5) certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza. Per i residenti nell'Africa italiana, tale certificato sarà rilasciato e legalizzato dalle competenti autorità amministrative locali;

6) certificato generale da rilasciarsi dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato,

7) diploma originale di laurea o copia autenticata del medesimo, debitamente legalizzata di cui all'art. 2, lettera *e*), del presente decreto;

8) copia dello stato di servizio militare. Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale o in servizio non isolato in Spagna o sulle varie fronti dell'attuale guerra presenteranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

I legionari fiumani e gli imbarcati su navi mercantili durante la guerra, in sostituzione del servizio militare, dovranno documentare tale loro qualità.

I decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra dovranno produrre copia del documento relativo alla concessione della medaglia o della promozione.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista e per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio non isolato all'estero prestato in qualità di militari di assimilati e di militarizzati, dopo il 5 maggio 1936-XIV, e non oltre il 31 luglio 1939-XVII presenteranno il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze Direzione generale delle pensioni di guerra.

I detti invalidi in mancanza di detto certificato, potranno presentare la copia del decreto di concessione della pensione di guerra ovvero una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

La dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione ai ruoli provinciali e dovrà essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale predetta.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale degli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro abituale residenza.

In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dal prefetto;

9) copia dello stato matricolare civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, per gli aspiranti al concorso che rivestono la qualifica di impiegati di ruolo nell'Amministrazione dello Stato;

10) certificato medico, da rilasciarsi da un medico militare in servizio permanente o da un medico provinciale o dal direttore di sanità del Governo nel cui territorio l'aspirante risiede, dal quale risulti la statura dell'aspirante, non inferiore a m. 1,68 e la dichiarazione che l'aspirante stesso ha piena ed incondizionata idoneità al servizio militare coloniale. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella del direttore di sanità del Governo dal Vicegovernatore.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi del possesso dei requisiti di cui sopra.

Sono dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e all'art. 1 della legge 25 settembre 1940, n. 1458, gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930, n. 454, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'A. O. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, gli invalidi in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero di cui al R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, e gli invalidi in dipendenza di operazioni militari svoltesi sulle varie fronti dell'attuale guerra.

Detti invalidi però a norma dell'art. 30 del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico a far parte del quale sarà inviato il sanitario delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

11) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

12) dichiarazione in carta libera attestante se sia stato contratto o meno matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728; ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

13) i documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

14) dichiarazione nella quale l'aspirante sotto la sua personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica.

Gli aspiranti potranno allegare alla domanda altri titoli di studio in loro possesso: specie quelli comprovanti la conoscenza di lingue e tutti quei documenti ed altri titoli che ritengano di esibire ai fini del concorso.

Art. 5.

I documenti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai numeri 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 14 dell'art. 4 dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

L'estratto dell'atto di nascita deve essere di data non anteriore all'11 marzo 1939.

La legalizzazione non è necessaria per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I candidati che appartengono alle amministrazioni statali come impiegati di ruolo non sono tenuti alla presentazione dei documenti di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 9 e 14 del precedente articolo.

Gli ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 8 e 13.

I candidati non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, non sono tenuti alla presentazione dei documenti di cui ai nn. 3, 5 del precedente articolo purchè vi suppliscano con unico certificato in carta da bollo da L. 6 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Art. 6.

Il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 del presente decreto non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di partecipazione al concorso.

L'Amministrazione non è tenuta a specificare i motivi del mancato accoglimento ed il suo giudizio è insindacabile.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda salvo quanto è disposto nell'art. 4, n. 4 per il requisito dell'età e per i diritti preferenziali di cui all'ultimo comma dello stesso art. 4.

Art. 7.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una Commissione che ha la facoltà di intrattenere a colloquio i concorrenti ed è composta ai sensi dell'art. 3 del regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana:

1) del comandante generale del Corpo, presidente;

2) di due maggiori generali del Corpo, componenti, il meno anziano dei quali esercita anche le funzioni di segretario;

3) di tre docenti di università.

Art. 8.

Per la valutazione dei concorrenti ciascun componente della Commissione dispone di venti punti.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto la media di almeno quattordici ventesimi.

La graduatoria dei vincitori da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Africa Italiana, è formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione, salvi i diritti preferenziali a favore:

dei mutilati o invalidi per la causa nazionale o di guerra, in dipendenza di operazioni militari svoltesi nella guerra 1915-18 o in Africa Orientale o in servizio non isolato in Spagna, o sulle varie fronti dell'attuale guerra, o degli invalidi in dipendenza di eventi verificatisi dal 23 marzo al 22 luglio 1919 e dal 1° novembre 1922 al 31 dicembre 1925;

dei candidati compresi nella graduatoria degli idonei che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate ad operazioni militari svoltesi nella guerra 1915-1918 o in Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e non oltre il 31 luglio 1939 abbiano partecipato in qualità di militari o di assimilati o di militarizzati alle relative operazioni, o che abbiano partecipato in reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

dei candidati compresi nella graduatoria degli idonei che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 oppure siano feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, ed iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

dei candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano orfani dei caduti per la causa nazionale od in guerra, in dipendenza di operazioni militari svoltesi nella guerra 1915-18 o in Africa Orientale o in servizio non isolato in Spagna o sulle varie fronti dell'attuale guerra, nonchè figli degli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, o orfani di coloro che per eventi verificatisi dal 23 marzo al 22 luglio 1919 e dal 1° novembre 1922 al 31 dicembre 1925 incontrarono la morte per la causa fascista.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 20 marzo 1940, n. 223, concernente la concessione ai capi di famiglia numerose di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori.

Art. 9.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina ad aspiranti dei vincitori del concorso fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso.

Gli aspiranti presteranno servizio di prova per un periodo di mesi sei.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana ha facoltà di assegnare i relativi posti ai candidati idonei che sus seguono immediatamente in graduatoria.

L'Amministrazione, ha inoltre, facoltà di assegnare a detti candidati, secondo l'ordine di graduatoria i posti che si rendono disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso.

Qualora entro il limite che sarà assegnato i vincitori del concorso anzidetto non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari ed il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi sopra previsti.

Allo scadere del periodo di prova gli aspiranti che abbiano riportato il giudizio di idoneità della Commissione di avanzamento sono nominati sottotenenti.

L'aspirante giudicato non idoneo è licenziato.

Il giudizio di idoneità per la nomina a sottotenente non può essere pronunciato se l'aspirante non ha frequentato con esito favorevole un corso di addestramento nel Regno, della durata di almeno quattro mesi, da computare ai fini del periodo di prova prescritto dall'art. 8 del regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana.

Durante il periodo di aspiranti ispettori sarà loro corrisposto l'assegno mensile di L. 800 lorde da assoggettare alle riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038, e da aumentare ai sensi del R. decreto 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 121, del R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2322, della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e della legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste più l'indennità di servizio speciale per il Corpo di polizia dell'Africa

italiana di L. 3000 annue lorde da assoggettare alle riduzioni di cui ai predetti decreti-legge nn. 1491 e 561.

Agli aspiranti ispettori destinati nell'Africa Italiana compete, oltre l'assegno mensile, l'indennità di servizio speciale e l'eventuale aggiunta di famiglia, anche l'indennità coloniale nella misura stabilita dalle norme in vigore, sulla base dello stipendio iniziale del grado undicesimo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 agosto 1942-XX

Il Ministro: TERUZZI

(3623)

REGIA PREFETTURA DI GENOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1940-XIX, con il quale veniva bandito il concorso ai posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Genova al 30 novembre 1940-XIX;

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso nominata con decreto Ministeriale del 23 aprile 1942-XX;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie, approvati con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento nei concorsi a posti di sanitari condotti approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Genova al 30 novembre 1940-XIX:

1) Robotti Angela	punti	65,212
2) Massa Gemma	»	64,291
3) Malafarina Maria	»	59,61
4) Sciutto Francesca	»	55,475
5) Oddera Teresa	»	54,375
6) Zacchini Maria in Calise . . .	»	53 —
7) Cavicchioli Dina	»	52,269
8) Villa Maria Trieste	»	50,75
9) Danesi Isabella	»	50,291
10) Rossi Rosa Caterina	»	50,25
11) Bassano Elisa	»	50 —
12) Zanella Anita	»	49,625
13. Ferrari Natalina	»	49,325
14) Scipolo Alessandra	»	49 —
15) Martini Angela	»	48,241
16) Rabbia Giovanna in Boira . . .	»	47,375
17) Montessoro Ines	»	46,60
18) Piasco Caterina	»	45,25
19) Firpo Caterina	»	45,025
20) Lettry Marcella	punti	44,75
21) Righi Egle Alde	»	44,50
22) Camera Rosetta Irene	»	41,058
23) Badino Teresa	»	40,50
24) Acleo Maddalena	»	40,031
25) Biagi Innocenti Consilia . . .	»	39,687
26) Merlo Giuseppina	»	39 —
27) Pugni Rosa	»	38,75
28) Delfino Natalina	»	35,60

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Genova, addì 5 settembre 1942-XX

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il proprio decreto in data odierna, pari numero, con il quale si approva la graduatoria delle candidate al concorso per ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1940-XIX;

Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione delle vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Ritenuto che le sedi vacanti in base al bando di concorso sono le seguenti:

1) Casarza Ligure; 2) Cogorno Carasco; 3) Mezzanego; 4) Moneglia; 5) Montoggio; 6) Rezzoaglio; 7) Ronco Scrivia; 8) Santo Stefano d'Aveto;

Viste le domande di ammissione al concorso presentate dalle candidate e tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle stesse concorrenti;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate partecipanti al concorso per i posti vacanti al 30 novembre 1940-XIX nella provincia di Genova sono dichiarate vincitrici dei posti a fianco di ciascuna di esse indicati:

1) Robotti Angela, Ronco Scrivia;
2) Massa Gemma, Moneglia;
3) Malafarina Maria, Cogorno-Carasco;
4) Sciutto Francesca, Rezzoaglio;
5) Oddera Teresa, Casarza Ligure;
6) Zacchini Maria in Calise, Montoggio;
7) Cavicchioli Dina, Mezzanego;
8) Villa Maria Trieste, S. Stefano d'Aveto.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Genova, addì 5 settembre 1942-XX

Il Prefetto

(3610)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.